



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado e riassunzione del processo esecutivo

*A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 c.p.c. da parte della L. n. 353 del 1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla **riassunzione** del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione), non identificando, invece, il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione.*

NDR: in tal senso Cass. 8683/2017 e 24447/2011.

Tribunale di Milano, sentenza del 1.3.2022

...omissis...

Il ricorso in riassunzione risulta inviato telematicamente alla Cancelleria di questa Sezione del Tribunale in data 30 luglio 2021, con iscrizione a ruolo avvenuta il 6 agosto 2021, quindi prima del passaggio in giudicato.

A fronte di tale oggettiva cronologia, condivisa giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia di riassunzione del processo esecutivo ma i cui principi appaiono del tutto traslabili anche al caso concreto, ha chiarito che "A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 c.p.c. da parte della L. n. 353 del 1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione), non identificando, invece, il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione" (sent. n. 8683/2017; conforme n. 24447/2011).

Ed ancora: "il "passaggio in giudicato della, sentenza" non delimita il termine iniziale per effettuare la riassunzione della causa, ma solo il termine finale di mesi tre. Imporre alla parte di attendere il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione (magari a seguito degli eventuali rimedi impugnatori), quando invece è convinta di dover riassumere la causa davanti al giudice dichiarato dotato di giurisdizione, è contrario ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo" (Cass., SS.UU. n. 23596/2010; conf. 29971/2019).

Alla luce di quanto precede, la riassunzione deve essere ritenuta rituale e tempestiva.

Pare d'altra parte innegabile, da un lato, che RR, riassumendo il ricorso avanti a questo Tribunale abbia inteso prestare acquiescenza alla pronuncia della Commissione Tributaria e, per altro verso, AA - che aveva sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione presso la Commissione medesima - non avrebbe avuto alcun interesse ad impugnare la pronuncia, in quanto parte vittoriosa.

Parimenti infondata risulta l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'avviso di addebito INPS avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali a carico di SS nel termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e, in ogni caso, per carenza di interesse ad agire, posto che l'estratto del ruolo sarebbe impugnabile soltanto in pendenza di procedura esecutiva già avviata.

Trattasi di eccezioni tardivamente sollevate in quanto proposte per la prima volta in questa sede e non ritualmente proposte davanti alla Commissione Tributaria, dove l'Agenzia si è limitata ad eccepire soltanto il difetto di giurisdizione.

Ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 2, in caso di riassunzione "sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute", valendo "le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile".

Ne consegue che, per effetto della riassunzione, non viene ad essere instaurato un nuovo procedimento ma prosegue il precedente ferme restando però, "le preclusioni e le decadenze intervenute".

A tale difesa, AA ha replicato, anche in sede di discussione, osservando che trattasi di eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice.

Reputa peraltro chi scrive che le eccezioni in esame siano infondate.

Invero, con riferimento alla ritenuta inammissibilità per violazione del termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, è appena il caso di osservare che la società ha eccepito non l'invalidità dell'avviso di addebito ma la prescrizione dei crediti erariali posti a fondamento delle cartelle di pagamento impuginate, per essere la cartella stessa stata notificata da oltre dieci anni, senza che successivamente sia stato notificato alcun atto interruttivo.

Si rammenta che con pronuncia resa a Sezioni Unite n. 23397/2016 la Corte di Cassazione ha sancito che la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, in quanto tale disposizione "si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale

divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato". Ciò in quanto "soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato". Per contro, "e' indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi", perciò "privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335, tutte già citate)". "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Ma è evidente che, per tutte le suddette ragioni, tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione l'art. 2953 c.c., ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perché, fra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione".

Nel caso concreto, dalla documentazione di causa (incontestata) emerge che la notifica della cartella qui opposta è effettivamente avvenuta il 9 luglio 2008, a mani di addetta alla ricezione della società SS, signora *omissis* (doc. 3 AA).

E' pacifico, da un lato, che RR sia subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi un tempo riconducibili a SS medesima cui si riferisce il rapporto impositivo controverso e - per altro verso - è altrettanto evidente che nessuna opposizione è stata proposta dalla menzionata SS nel termine di legge di 40 giorni.

A fronte di ciò, innegabilmente, non si rinvengono, dalla notifica del luglio 2008 ad oggi, atti interruttivi della prescrizione che risulta dunque ampiamente maturata nel suo termine quinquennale.

Quanto alla ritenuta insussistenza di interesse ad agire da parte di RR, la società ha chiarito che AA le ha notificato, in data 18 febbraio 2020, un prospetto dei ruoli esistenti a proprio carico (doc. n. 10), a seguito di richiesta formulata da RR in pari data, in relazione al rilascio del certificato di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 bis, comma 5.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 4 - convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 - ha introdotto, infatti, nel corpo del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17-bis che ha previsto una serie di adempimenti, in tema di gare d'appalto, a carico di committenti, appaltatori e subappaltatori. In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 Euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.

Per quanto qui interessa, la norma prevede l'obbligo, per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, di comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti: essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi; aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.

La comunicazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna, dava atto dell'incompletezza dei predetti requisiti, con conseguente impatto negativo sulla gestione degli appalti da parte della Società, in termini di blocco dei pagamenti a proprio favore da parte delle aziende committenti.

In sede di discussione, la difesa di AA ha rappresentato che la società ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di domanda di sgravio in autotutela. RR, tuttavia, ha condivisibilmente sottolineato la contraddizione sussistente tra il fatto che l'ordinamento, da un lato, consente che un estratto di ruolo sia pregiudizievole per la gestione ordinaria della attività del contribuente (precludendogli ad esempio la possibilità di ottenere i pagamenti, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17-bis) e, al contempo, gli impedisca di impugnarlo, per veder affermata la propria correttezza sul piano contributivo e fiscale; profili rispetto ai quali RR ha sicuramente interesse.

Alla luce di quanto precede, le somme portate dalla cartella di pagamento oggetto di causa non sono quindi dovute da RR s.p.a. con conseguente condanna di Agenzia alla restituzione della somma ricevuta in pagamento della cartella medesima;

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara non dovute dalla ricorrente le somme di cui alla cartella di pagamento *omissis* oggetto di causa; condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente gli importi oggetto dell'iscrizione a ruolo; condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in Euro 5.043,00 di cui Euro 43,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA; fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

